

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 51

## **RISOLUZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

**(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)**

*d’iniziativa del senatore VITA*

**approvata l’11 dicembre 2012**

---

*ai sensi dell’articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione dell’esame  
dell’affare assegnato sul processo di certificazione dei beni culturali*

---

La Commissione,

premessò che il patrimonio storico-artistico del nostro Paese è di assoluto pregio e può risultare di grande utilità verificarne lo stato di conservazione in un rapporto sinergico tra pubblico e privato;

considerato che:

– l'articolo 114 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, disciplina la fissazione di livelli minimi uniformi di qualità delle attività di valorizzazione sui beni di pertinenza pubblica, che devono evidentemente essere rispettati anche dai soggetti che hanno la gestione dei beni medesimi;

– detto obiettivo, pienamente condiviso a livello internazionale, si può tradurre nella certificazione di qualità della gestione del patrimonio culturale, effettuata attraverso precisi *standard*;

– tale attività dovrebbe essere svolta da soggetti indipendenti rispetto al gestore del bene, in modo da assicurare la terzietà nel giudizio; in quest'ottica, esistono delle Agenzie internazionali (come, ad esempio, *Herity International*) che si propongono lo scopo di monitorare lo stato dei beni culturali, anche per offrire ai fruitori informazioni dettagliate sull'opera oggetto di visita;

tenuto conto che:

– il Ministero per i beni e le attività culturali potrebbe avere un ruolo fondamentale in questo processo attraverso, in primo luogo, l'individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di accreditamento e, in seconda battuta, la stipula di accordi specifici, onde poter usufruire dei risultati della valutazione;

– non si tratta di un aggravio burocratico, né di una sovrapposizione di funzioni, dato che l'obiettivo è quello di fornire al pubblico un'informazione dettagliata circa il bene che si accinge a visitare, incoraggiando i gestori dei beni a conservarli e valorizzarli nel modo migliore;

– un simile sistema, qualora fosse sviluppato dal Ministero per i beni culturali, permetterebbe di fotografare la condizione di conservazione di ciascun bene e di adottare di conseguenza i provvedimenti che potrebbero migliorarne la valorizzazione, finalizzando le risorse disponibili in maniera mirata;

– i costi di tale attività sarebbero evidentemente a carico delle ordinarie dotazioni di bilancio del Ministero senza oneri aggiuntivi per lo Stato;

valutati favorevolmente i vantaggi di questo processo, in termini di:

– innalzamento della qualità della gestione;

- supporto all'azione dei gestori;
- riduzione della spesa pubblica per il bene monitorato, connessa ad una sua migliore manutenzione;
- miglioramento dei servizi di accoglienza;
- maggiore coinvolgimento del pubblico;
- attivazione di un'emulazione positiva;
- promozione delle eccellenze;
- valutazione comparativa fra strutture che impiegano simili modalità di accertamento;
- aggiornamento costante, che consentirebbe una valutazione *in itinere* delle misure adottate;
- trasparenza nei confronti della collettività in virtù di giudizi indipendenti sullo stato del bene, tenuto conto che i monumenti, i musei, i siti archeologici sono opere destinate al godimento collettivo;

preso atto con favore che numerose iniziative di tal genere sono già state avviate su un numero limitato di beni, ma potrebbero essere estese al fine di comprendere le specificità dell'immenso patrimonio culturale italiano, stimolandone una migliore valorizzazione;

considerato altresì che esistono numerosi soggetti della società civile i quali, animati da finalità di interesse comune, intendono contribuire alla salvaguardia dei beni culturali, previo riconoscimento da parte dell'Esecutivo;

impegna il Governo:

1. a incentivare il processo di certificazione dello stato di conservazione dei beni culturali, attraverso un'estensione delle convenzioni con gli organismi che svolgono tale attività, nella prospettiva di un miglioramento tanto nella tutela quanto nella valorizzazione dei beni, anche al fine di disporre di informazioni dettagliate sulla gestione e sulla effettiva fruizione da parte dei cittadini;

2. a monitorare l'azione dei soggetti che partecipano alla valorizzazione dei beni culturali, valutando anche la possibilità di un eventuale accreditamento al fine di attribuire loro un giusto riconoscimento per la meritoria attività di supporto da essi svolta.

